

Regolamento di funzionamento del Centro di Ricerche Economiche e Sociali “Manlio Rossi-Doria”

Art. 1 Istituzione

1. Il Centro di Ricerche Economiche e Sociali “Manlio Rossi-Doria” (Centro, da ora in poi) è istituito presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre (Dipartimento, da ora in poi).
2. Il Centro si configura come unità organizzativa del Dipartimento. Il Dipartimento ne esercita la gestione amministrativo-contabile e negoziale, compatibilmente con lo svolgimento delle attività istituzionali e con gli impegni delle risorse di personale in servizio.

Art. 2 Obiettivi istituzionali

1. Il Centro ha la finalità di promuovere e realizzare studi, ricerche e attività di alta formazione nel campo dello sviluppo economico. Si prefigge di contribuire all’avanzamento delle conoscenze su temi quali: la valutazione dell’impatto delle politiche pubbliche; le politiche commerciali; le politiche per lo sviluppo locale; l’internazionalizzazione e la digitalizzazione delle imprese; il ruolo dell’agricoltura e la sostenibilità ambientale; la sicurezza alimentare; lo sviluppo rurale ed il dualismo territoriale.
2. Il Centro svolge le proprie attività anche in collaborazione con analoghe strutture istituite presso Università italiane e straniere, nonché con altri enti e associazioni pubblici o privati, sia nazionali che esteri.

Art. 3 Afferenze

1. Al Centro afferiscono i docenti del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre e i docenti e studiosi italiani e stranieri che ne presentino motivata richiesta, approvata dal Comitato Direttivo e successivamente dal Consiglio del Dipartimento.
2. Le afferenze di cui al comma 1 sono deliberate dal Comitato Direttivo a maggioranza degli aventi diritto e diventano esecutive, a seguito dello svolgimento del procedimento di cui al comma 1, mediante formale comunicazione del Direttore del Centro agli interessati.
3. L’afferenza dura quattro anni e viene rinnovata su richiesta del Comitato Direttivo a ciascuno degli interessati. L’afferenza cessa con effetto immediato su richiesta dell’afferente o qualora non venga manifestata volontà di rinnovo, anche mediante risposta negativa alla richiesta del Comitato Direttivo.

Art. 4 Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:
 - a) l'Assemblea degli afferenti;
 - b) il Comitato Direttivo;
 - c) il Direttore;
 - d) il Presidente.

Art. 5 Assemblea degli afferenti

1. L'Assemblea degli afferenti è costituita dagli afferenti di cui all'art. 3 e viene convocata dal Direttore, che la presiede, almeno una volta l'anno e quando venga richiesto da almeno il 20% degli afferenti. Le riunioni possono svolgersi in via telematica.
2. L'Assemblea esprime pareri sulle attività svolte e formula proposte sulla programmazione delle attività del Centro.
3. La disciplina delle modalità di funzionamento dell'Assemblea si uniforma alle norme previste dall'art. 43 dello Statuto di Ateneo.

Art. 6 Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è costituito da:
 - a) quattro componenti eletti tra i propri membri dall'Assemblea degli afferenti, di cui almeno tre docenti di ruolo del Dipartimento di Economia dell'Università Roma Tre;
 - b) il Presidente.
2. La nomina del Comitato Direttivo è disposta con decreto del Direttore del Dipartimento.
3. Il mandato dei quattro componenti del Comitato Direttivo di cui al comma 1, lettera a) dura quattro anni accademici, fatto salvo quanto previsto dal combinato disposto del successivo comma 4 e dell'art. 14, per un massimo di due mandati consecutivi.
4. Ogni due anni accademici si provvede al rinnovo del mandato di due dei quattro componenti dell'organo di cui al comma 1, lettera a), con le modalità ivi previste.
5. In caso di interruzione anticipata del mandato di un componente del Comitato Direttivo di cui al comma 1 lettera a) si provvede al subentro con le medesime modalità di cui al comma 1 lettera a). Il mandato del componente subentrato ha durata sino al termine previsto per il mandato interrotto.

Art. 7 Funzioni del Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo determina le linee di attività del Centro.

2. Il Comitato esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) approva il piano annuale delle attività del Centro, proposto dal Direttore in collaborazione con il Presidente;
- b) definisce i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Centro e per l'uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
- c) valuta le iniziative culturali e i progetti di ricerca presentati dagli afferenti, anche ai fini di un eventuale finanziamento totale o parziale;
- d) valuta le richieste di ospitalità presentate da parte di studenti e ricercatori;
- e) approva gli schemi dei contratti, tariffari e convenzioni con enti pubblici e privati, di cui propone la stipula al Direttore del Dipartimento;
- f) delibera in merito alle richieste motivate di afferenza al Centro, entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

Art. 8 Modalità di funzionamento del Comitato Direttivo

1. Per la validità delle riunioni del Comitato Direttivo è necessaria la presenza di almeno tre componenti. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

2. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano suoi parenti o affini entro il quarto grado.

3. Il verbale delle riunioni del Comitato è redatto da un membro del Comitato designato dal Direttore. I verbali devono essere approvati nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal Direttore e dal verbalizzante.

4. Le riunioni del Comitato Direttivo possono svolgersi anche in via telematica.

Art. 9 Direttore

1. Il Direttore è un docente di ruolo del Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi Roma Tre, eletto dal Comitato Direttivo tra i propri componenti a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

2. Il Direttore è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento.

3. Il Direttore designa il Vice Direttore tra gli altri membri del Comitato Direttivo. Il Vice Direttore viene nominato con decreto del Direttore del Dipartimento. Il Vice Direttore sostituisce il Direttore in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo o su delega.

4. Il Direttore cessa dall'incarico con il termine del proprio mandato di componente del Comitato Direttivo.

5. Il Vice Direttore cessa dall'incarico con il termine del mandato del Direttore che lo ha designato o con il termine del proprio mandato quale componente del Comitato Direttivo.

Art. 10 Funzioni del Direttore

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Centro, presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea degli afferenti e cura l'esecuzione delle rispettive delibere. Promuove le attività del Centro, con la collaborazione del Presidente; vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti del Dipartimento e dell'Università degli Studi Roma Tre; tiene i rapporti con gli organi accademici; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dal suddetto Statuto e dai suddetti Regolamenti.

2. Il Direttore esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) propone al Comitato Direttivo, in collaborazione con il Presidente, il piano annuale delle attività, anche sulla base delle eventuali indicazioni fornite dall'Assemblea degli afferenti, e predispone i relativi necessari strumenti organizzativi;
- b) sottopone al Comitato Direttivo le proposte per la definizione dei criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Centro e per l'uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
- c) promuove, di intesa con il Presidente, l'instaurazione di rapporti di collaborazione con gli enti ed associazioni di cui all'art. 2 comma 2;
- d) sottopone al Comitato Direttivo e all'Assemblea degli afferenti le proposte di delibera e dà attuazione alle relative decisioni;
- e) dà comunicazione formale delle delibere relative alle nuove afferenze al Centro.

Art. 11 Presidente

1. Il Presidente è designato dal Comitato Direttivo, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, tra personalità italiane e straniere di alto profilo scientifico e culturale, che si siano distinte nelle attività di studio e ricerca nell'ambito dei temi di interesse del Centro.

2. Il Presidente è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento.

3. Il mandato del Presidente dura quattro anni accademici.

Art. 12 Funzioni del Presidente

1. Il Presidente esercita l'alta vigilanza sulle attività scientifiche del Centro, anche assicurandone la rispondenza ai principi del codice etico dell'Università Roma Tre.

2. Il Presidente esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) collabora con il Direttore nella predisposizione del piano annuale delle attività del Centro e nella promozione delle medesime attività;

- b) promuove, di intesa con il Direttore, l'instaurazione di rapporti di collaborazione con gli enti ed associazioni di cui all'art. 2 comma 2;
- c) sovrintende ai progetti di sviluppo dei rapporti di collaborazione internazionale del Centro;
- d) partecipa alle riunioni dell'Assemblea degli afferenti senza diritto di voto.

Art. 13 Modifiche della disciplina

1. Le proposte di modifica della presente disciplina possono essere deliberate dal Comitato Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti e trasmesse al Direttore del Dipartimento, che le sottopone al Consiglio del Dipartimento.
2. Le modifiche entrano in vigore a seguito dell'emanazione, disposta con decreto del Direttore del Dipartimento.

Art. 14 Norme transitorie

1. Al fine di prevedere il rinnovo parziale dei componenti del Consiglio Direttivo, di cui all'art. 6, comma 4, il mandato dei due componenti del Comitato Direttivo più anziani d'età dura due anni accademici.
2. L'applicazione delle modifiche al presente Regolamento, approvate nel corso dell'anno accademico 2022/2023, decorre dal 1° luglio 2023. Il mandato degli organi del Centro, rinnovati in attuazione delle modifiche regolamentari, avrà inizio dall'avvio dell'anno accademico 2023/2024, vale a dire dal 1° novembre 2023. Al fine di consentire il funzionamento del Centro nel periodo intercorrente tra le due date sopraindicate, gli organi del Centro in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche regolamentari proseguono nell'esercizio delle rispettive funzioni sino alla conclusione dell'anno accademico 2022/2023, vale a dire sino al 31 ottobre 2023.